

Associazione Vedove Cattoliche-Costituzione e statuto-Decreto 1991

Associazione Vedove Cattoliche

L.V.D. LXXXII (1991) pp. 544-546

DECRETO

Volendo adeguare al nuovo Codice di Diritto Canonico l'Associazione Vedove Cattoliche, fiorente nella Nostra Diocesi, e dotarla di un nuovo Statuto, *col presente Atto*, erigiamo l'Associazione Vedove Cattoliche in Associazione Pubblica Laicale a norma del Can. 301, par. 2 e contestualmente approviamo e promulghiamo il nuovo Statuto della predetta Associazione. Esso fa parte integrante del presente Decreto.

Bergamo, 11 novembre 1991

+ Giulio Oggioni

A. Pesenti

Canc. Vesc.

STATUTO

Art. 1 - § 1. È costituita nella Diocesi di Bergamo, l'Associazione Vedove Cattoliche (AVC), consacrata al S. Cuore e alla Vergine Addolorata, sotto il patrocinio di S. Francesca Romana, come associazione pubblica a norma del Can. 301, § 2. Essa ha sede in Bergamo, via Ghislanzoni, 38.

§ 2. Per la sua azione pastorale in diocesi, farà riferimento all'Ufficio per la pastorale delle Associazioni, Gruppi e Movimenti.

Art. 2 - L'AVC ha lo scopo di offrire una continuata formazione spirituale alle associate:

- per vivere cristianamente la vedovanza;
- per continuare l'opera educativa cristiana nell'ambito della propria famiglia;
- per promuovere un impegno: nell'attività pastorale della parrocchia; nell'assistenza spirituale, morale e materiale delle donne o delle famiglie in difficoltà; nel volontariato cristiano in parrocchia, in diocesi, nelle missioni, specie quelle diocesane.

Art. 3 - § 1. L'AVC è retta da una Presidente, nominata dal Vescovo, aiutata da un Consiglio nominato pure dal Vescovo, composto da sette associate proposte dalle responsabili delle sezioni parrocchiali e tre scelte dal Vescovo.

§ 2. La Presidente e il Consiglio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

§ 3. 1) Il Vescovo su proposta della Presidente nomina una Vice-Presidente in seno al Consiglio.

2) La Vice Presidente coadiuva la Presidente e in sua mancanza la supplisce in tutte le sue attribuzioni.

§ 4. La Presidente e il Consiglio scelgono una segretaria che può non appartenere al Consiglio, nel qual caso non ha diritto di voto.

§ 5. Il Consiglio ordinariamente si riunisce una volta al mese.

§ 6. Se la Presidente è impedita più di sei mesi, decade dall'incarico. Se una consigliera è assente per tre volte consecutive dal Consiglio, decade dall'incarico.

Art. 4 - § 1. La Presidente ha la responsabilità morale ed economica di tutta l'attività dell'AVC.

§ 2. Spetta alla Presidente, con l'aiuto del Consiglio e per la parte religiosa con il consenso dell'Assistente Ecclesiastico, organizzare le attività dell'AVC e curarne l'attuazione.

Art. 5 - § 1. La Presidente nomina per cinque anni la responsabile della sezione vedove parrocchiali con il consenso del Parroco.

§ 2. La Presidente col Consiglio stabilisce le norme di adesione all'AVC.

Art. 6 - § 1. L'Assistente Ecclesiastico Diocesano, nominato dal Vescovo, è responsabile dell'attività religiosa specifica dell'AVC.

§ 2. Di diritto è presente ad ogni Consiglio dell'AVC.

§ 3. Per le sezioni parrocchiali l'Assistente Ecclesiastico è il Parroco.

Art. 7 - § 1. La formazione spirituale delle associate viene promossa con ritiri spirituali periodici, con convegni di zona e diocesani, con pellegrinaggi, con l'assemblea annuale in occasione della festa di S. Francesca Romana.

§ 2. Ogni sezione parrocchiale si riunisce mensilmente nella propria parrocchia per pregare o riflettere insieme.

Art. 8 - § 1. L'AVC promuove fra le associate il volontariato cristiano sia saltuario, sia duraturo o perenne, sia quello gestito direttamente dall'AVC, sia quello in convenzione presso altri enti.

§ 2. L'AVC terrà i contatti con altre esperienze di volontariato cristiano, specialmente con la Caritas e con il Centro Missionario Diocesano.

Art. 9 - § 1. La Presidente, ogni anno, dopo aver sentito il Consiglio, presenta al Vescovo per l'approvazione la relazione morale ed economica dell'AVC e all'Assemblea annuale.

Art. 10 - Organo dell'AVC è il 'Messaggero di Consolazione'.

Art. 11 - In caso di estinzione quanto l'AVC possiede, passa alla diocesi di Bergamo.

Art. 12 - L'interpretazione e le eventuali modifiche del presente statuto spettano al Vescovo, udito il Consiglio Diocesano dell'AVC.